



**STUDIO DUÒ**

DOTTORI COMMERCIALISTI  
REVISORI LEGALI

## **Informativa per la clientela di studio**

del 20.12.2017

Ai gentili Clienti  
Loro sedi

### **OGGETTO: Dichiarazione degli agenti e rappresentanti per la ritenuta ridotta**

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento intendiamo ricordarLe della scadenza del 31/12/2017 in merito alla dichiarazione da rendere alla casa mandante per ottenere l'applicazione della ritenuta d'acconto in misura ridotta sulla provvigione percepita.*


#### **Premessa**

Gli agenti di commercio, i rappresentanti, i mediatori ecc. (che non operano in regime di vantaggio o forfettario), quando emettono fattura applicano una ritenuta d'acconto pari al 23% calcolato sul 50% della provvigione percepita (art. 25-bis DPR 600/1973).

Tale ritenuta è operata dalla casa mandante/committente e versata da quest'ultima entro il 16 del mese successivo al pagamento della fattura stessa. L'agente, il rappresentante, il mediatore, ecc., recupera la ritenuta in sede dichiarazione dei redditi.

#### **Regola generale**

| <b>Chi</b>   | <b>Cosa</b>            | <b>Base imponibile</b> |
|--|------------------------|------------------------|
| Agenti di commercio, rappresentanti, mediatori, ecc. | Ritenuta d'acconto 23% | 50% della provvigione  |

-  Osserva
- ↳ La ritenuta è a titolo di acconto IRPEF o IRES a seconda che l'agente, il rappresentante, ecc., sia soggetto IRPEF o IRES.
  - ↳ Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano, invece, le disposizioni viste fin qui (comma 6 art. 25-bis DPR 600/1973).

#### **La ritenuta ridotta**

Se l'agente, il rappresentante, il mediatore, ecc., dichiara al proprio committente, preponente o mandante che nell'esercizio della propria attività si avvale in via continuativa dell'opera di dipendenti e/o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell'ammontare delle stesse provvigioni.

Tuttavia, a tal fine occorre rendere apposita dichiarazione al committente stesso, la quale deve contenere:

- ↳ i propri dati identificativi;
- ↳ l'attestazione di avvalersi in via continuativa di dipendenti o di terzi.

Tale dichiarazione, datata e sottoscritta: *“garantisce sia il percipiente delle provvigioni sia l'erogatore delle medesime circa la sussistenza ... dei requisiti che consentono l'applicazione della minore ritenuta sull'ammontare delle provvigioni ...”*.



| Dichiarazione per ritenuta ridotta |                            |   |   |  |
|------------------------------------|----------------------------|---|---|--|
| Modalità                           | A chi                      | Cosa si dichiara  | Per cosa  | Entro quando   |
| PEC oppure raccomandata AR.        | Committente/casa mandante. | Che ci si avvale in via continuativa di dipendenti e/o collaboratori. | Applicazione della ritenuta del 23% sul 20% della provvigione invece che sul 50%. | Entro il 31/12 dell'anno con effetto dall'anno successivo. |

|  |   |
|--|---|
|  | ↳ La dichiarazione avrà efficacia fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti che consentono l'applicazione dell'aliquota ridotta.  |
|  | ↳ Nel caso in cui durante l'anno successivo vi siano variazioni che consentono l'applicazione della ritenuta ridotta, oppure ne fanno venir meno la spettanza, le modifiche vanno comunicate al committente, preponente o mandante con una dichiarazione, da redigersi con le stesse modalità e ciò dovrà avvenire entro 15 giorni dalla variazione.  |
|  | ↳ Nel caso di inizio attività, qualora, l'agente si avvalga di dipendenti/collaboratori, se vuole vedersi applicare sin da subito la ritenuta ridotta, dovrà effettuare la comunicazione ai committente/casa mandante entro 15 giorni dalla stipula dei contratti o accordi, di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari o dalla eseguita mediazione. |

## Casi pratici

Di seguito si espongono una serie di casi in cui c'è necessità di presentare o meno la dichiarazione in commento.

| Casi pratici  |   |
|---|---|
| Domanda   | Risposta  |
| Sono un agente che ha iniziato l'attività a settembre 2017 e che ha assunto un dipendente il 20 ottobre 2017. Voglio avere l'applicazione della ritenuta ridotta. Entro quando devo presentare l'apposita dichiarazione alla mia casa mandante?   | La dichiarazione andava presentata entro 15 giorni dal 20/10/2017 con effetto immediato. Tuttavia, se non è stato fatto entro il predetto termine, è possibile presentarle, comunque, entro il 31/12/2017 con effetto dal 2018. |
| Sono un agente che si avvale già della ritenuta ridotta con dichiarazione alla casa mandante già presentata nel 2016 e che continuerà ad avvalersi di dipendenti nel 2018. Devo ripresentare la dichiarazione entro il 31/12/2017 per continuare a vedermi applicare la ritenuta ridotta?         | NO<br>(La dichiarazione già presentata nel 2016 continua a produrre i suoi effetti).  |
| Sono un agente che si avvale di ritenuta ridotta con dichiarazione alla casa mandante già presentata. Il 21 dicembre 2017, licenzierò il dipendente che avevo assunto e che mi dava diritto all'applicazione della predetta ritenuta. Devo in questo caso comunicare qualcosa alla casa mandante? | Sì, occorre comunicare il venir meno dei requisiti che danno diritto all'applicazione della ritenuta ridotta e tale comunicazione deve avvenire entro 15 giorni dal 21/12/2017.   |
| Sono un agente che opera attualmente senza dipendenti. In data 10/01/2018 vorrei assumerne uno e vorrei beneficiare della ritenuta ridotta. Entro quando dovrò inviare la comunicazione alla casa mandante?   | Entro 15 giorni dal 10/01/2018 per avere la ritenuta ridotta sin da subito.   |
| Sono un agente che inizierà attività il 16 gennaio 2018 e che stipulerà contratto con la casa mandante il 20 gennaio 2018. Avrò (già dal 16/01) dei dipendenti e vorrei beneficiare sin da subito della ritenuta ridotta. Entro quando dovrò inviare la dichiarazione alla casa mandante?         | Entro 15 giorni dal 20/01/2018.   |
| La comunicazione per avere la ritenuta ridotta è un obbligo o una facoltà?  | Una facoltà.  |

## SANZIONI



L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle condizioni che hanno dato diritto alla ritenuta ridotta, comporta l'applicazione di una sanzione va da euro 250,00 a 2.000 euro (art. 11, D. Lgs. n. 471/1997).



**STUDIO DUÒ**

DOTTORI COMMERCIALISTI  
REVISORI LEGALI

**Fac – simile dichiarazione**

Giuseppe Rossi  
Via Delle Gatti, 16  
81100 Caserta (Ce)+  
C.F. RSSGPP71S30B963X  
P.I. 01252145678

Spett. Cars srl  
Via Pignatelli, 15  
81100 Caserta (Ce)  
C.F. P. IVA 01342765579

Comunicazione via PEC

OGGETTO: Applicazione della ritenuta ridotta alle provvigioni dall'anno 2018

Il sottoscritto Giuseppe Rossi, nato a Caserta, il 30.10.1971, residente a Capua (Ce), in via Delle Gatti 16 codice fiscale RSSGPPI71S30B963X, P.IVA 01252145678, CCIAA di Caserta n. REA 178924

**RICHIEDE**

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 2 e 3, DM 16.4.83 e dall'art. 25-bis, DPR n. 600/73, l'applicazione della ritenuta d'acconto sul 20% dell'imponibile delle provvigioni corrisposte dal 2018. A tal fine

**DICHIARA**

di avvalersi in via continuativa, nell'esercizio della propria attività, dell'opera di n.3 dipendenti.

Caserta, 27.12.2017 Giuseppe Rossi

**Distinti saluti**